



COMUNE DI MARANO TICINO

*REGOLAMENTO SULLE ARMI E SULLE
ATTREZZATURE SPECIALI
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE*

Approvato con delibera di C.C. n° 5 del 30.04.2015

INDICE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO, TIPO DI ARMI E DI ATTREZZATURE SPECIALI

ART. 1	DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 2	TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
ART. 3	TIPO DELLE ATTREZZATURE SPECIALI IN DOTAZIONE
ART. 4	NUMERO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI IN DOTAZIONE
ART. 5	NUMERO DELLE ATTREZZATURE SPECIALI IN DOTAZIONE

CAPO II

MODALITA' DI PORTO

ART. 6	SERVIZI SVOLTI CON ARMI
ART. 7	SERVIZI SVOLTI CON ATTREZZATURE SPECIALI
ART. 8	ESENZIONI DAL PORTO
ART. 9	ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA
ART. 10	ASSEGNAZIONE DELLE ATTREZZATURE SPECIALI
ART. 11	MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA
ART. 12	MODALITA' DI PORTO DELLE ATTREZZATURE SPECIALI
ART. 13	SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
ART. 14	MISSIONI ESTERNE

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI

ART. 15	OPERAZIONI DI PRELEVAMENTO E VERSAMENTO
ART. 16	DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
ART. 17	CUSTODIA DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI
ART. 18	CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI
ART. 19	REGISTRI OBBLIGATORI
ART. 20	PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

CAPO IV

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

ART. 21	ADDESTRAMENTO AL TIRO
ART. 22	ADDESTRAMENTO ALL'USO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA
ART. 23	CARATTERISTICHE DELLO SPRAY ANTIAGGRESSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23	NORME INTEGRATIVE E DI RINVIO
ART. 24	ENTRATA IN VIGORE

CAPO I
GENERALITA', NUMERO, TIPO DI ARMI E DI ATTREZZATURE SPECIALI

ART. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.
2. La detenzione, il porto e l'uso delle armi sono regolati dal presente Regolamento nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
3. In applicazione della Legge Regionale 10 dicembre 2007, n. 23, e del Regolamento di individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale approvato con Delibera della Giunta Regionale 1° luglio 2008, n° 16 -9063, la tipologia, il porto e l'uso delle attrezzature speciali in dotazione al Corpo sono regolati dal presente Regolamento.
4. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
5. Il comportamento doloso o colposo in violazione al presente Regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

ART. 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico od a rotazione di modello compreso nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, sia per il personale maschile che per quello femminile.
2. L'arma in dotazione in servizio di rappresentanza è la sciabola.
3. Per i soli servizi di guardia d'onore e rappresentanza, in occasione di feste o funzioni pubbliche, è ammessa la dotazione della sciabola, limitatamente agli Ufficiali ed agli addetti al servizio. In tali occasioni, gli Ufficiali indossano la sciarpa azzurra prevista per Ufficiali delle FF.AA. e di Polizia.

ART. 3

Tipo delle attrezzature speciali in dotazione

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso degli specifici requisiti, possono essere dotati di sfollagente tonfa conforme alle caratteristiche di cui all'allegato A della D.G.R. n° 16 - 9063.
2. Il personale di cui al comma precedente, in possesso ex lege n. 65/86 e c.p.p. della qualifica di agente o ufficiale di P.G. ha in dotazione una coppia di manette conformi alle caratteristiche di cui all'allegato A della D.G.R. n° 16 - 9063.

3. Il personale di polizia di cui al presente articolo può essere inoltre dotato di spray irritante di autotutela, sfollagente – mazzetta di segnalazione, ai fini del presente Regolamento considerati presidi di reparto, ed altri presidi individuali o di reparto finalizzati alla sicurezza personale, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n° 16 - 9063 ed in ottemperanza alle norme sulla sicurezza del lavoro.

ART. 4

Numero delle armi e delle munizioni in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 1, in dotazione al Servizio, é composto dal numero di pistole equivalente al numero di appartenenti in possesso della qualifica di Agente di P.S., più le armi di riserva composte dal numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui sopra, comunque non inferiore ad una unità.
2. Qualora l'organico del Corpo diminuisca temporaneamente, per congedi di quiescenza, dimissioni, mobilità o altre simili ragioni, al fine di evitare un danno economico all'Ente di appartenenza, il Sindaco dispone il "congelamento" delle armi di cui al comma precedente venute in soprannumero fino al ristabilimento della dotazione organica di personale del Servizio e comunica il provvedimento al Prefetto.
3. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 3, in dotazione al Servizio, é composto dal numero di sciabole necessarie all'espletamento dei servizi di rappresentanza.
4. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Servizio é nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia, e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva più cento pezzi.
5. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 TULPS, le armi acquistate per la dotazione degli addetti del Servizio, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

ART. 5

Numero delle attrezzature speciali in dotazione

1. Il numero complessivo delle attrezzature speciali di cui all'art. 3, nonché il numero degli altri presidi di sicurezza individuale, deve essere almeno pari al numero del personale di polizia appartenente al Servizio, oltre alle unità di riserva, e tale da garantire in ogni momento la corretta protezione del personale in servizio.

CAPO II

MODALITA' DI PORTO

ART. 6

Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino comandati ad operare, gli appartenenti al Servizio in possesso della qualifica di agente di P.S., svolgono tutti i servizi istituzionali di polizia loro demandati da leggi o regolamenti portando con sé l'arma in dotazione; in particolare, ai sensi dell'art. 20 del

D.M. 145/1987, sono prestati in armi i servizi esterni di vigilanza, quelli di protezione delle Case Comunali, i servizi notturni e quelli di pronto intervento.

2. Sono pure svolti con armi i servizi di collaborazione con le altre forze di polizia, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 7

Servizi svolti con attrezzature speciali

1. Tutti i servizi effettuati fuori dalla sede del Servizio di Polizia Municipale devono essere resi portando con sé la coppia di manette in affidamento.
2. Durante i servizi di ausilio in ordine pubblico e nei servizi serali - notturni, gli appartenenti al Servizio, debbono avere a disposizione il tonfa di cui possono essere dotati, da portare nei modi previsti dall'art. 12.
3. Le altre attrezzature speciali di cui al presente Regolamento, nonché gli altri dispositivi individuali di sicurezza, sono portati dagli operatori di polizia secondo necessità e indossati sempre proporzionalmente alle condizioni di rischio affrontate.

ART. 8

Esenzioni dal porto

1. Con provvedimento motivato del Sindaco possono essere esonerati dal porto delle armi e delle attrezzature speciali quegli appartenenti al Servizio che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.
2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani, ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

ART. 9

Assegnazione dell'arma di ordinanza

1. L'arma d'ordinanza, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualifica di agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo di Novara.
2. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento dell'appartenente al Corpo, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

ART. 10

Assegnazione delle attrezzature speciali

1. Le attrezzature speciali di cui all'art. 3 sono assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio, in possesso delle qualità richieste dal presente Regolamento, con provvedimento del Sindaco.

ART. 11

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato.
2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, in questo caso l'arma è portata in modo non visibile.
3. Parimenti, l'arma è portata in modo non visibile nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 65/86, l'appartenente al Servizio sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse né delle munizioni.
5. E' fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
6. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da chicchessia.

ART. 12

Modalità di porto delle attrezzature speciali

1. Le manette sono portate, in apposita custodia, sistemata alla cintura ovvero al cinturone esterno alla divisa.
2. Lo sfollagente - mazzetta di segnalazione è normalmente tenuto a disposizione sul veicolo di servizio; durante i servizi appiedati è portato sul fianco mediante apposito anello di aggancio alla cintura od al cinturone.
3. Lo spray di autotutela, contenuto in apposita custodia balistica, è portato alla cintura o al cinturone esterno alla divisa.
4. Il tonfa è portato con le stesse modalità dello sfollagente - mazzetta di segnalazione.
5. Gli altri strumenti di autotutela sono portati ed utilizzati seguendo le prescrizioni impartite dal Sindaco.
6. Durante i servizi espletati in abiti borghesi è fatto divieto di portare i presidi di cui ai commi 2 e 5.

ART. 13

Servizi di collegamento e rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio di appartenenza, dagli Agenti di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente, ai quali l'arma sia stata affidata in via continuativa, il porto è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il Poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

ART. 14

Missioni esterne

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale di appartenenza, ai sensi dell'art.2 della L.R. 30/11/87, n.58 così come modificato dalla L.R. 21/12/94, n.62, per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali sono effettuati con l'arma e le attrezzature speciali in dotazione.
2. Il Sindaco comunica al Prefetto di Novara e quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI

ART. 15

Operazioni di prelevamento e versamento

1. L'arma e le attrezzature speciali sono prelevate presso la Casa Comunale a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II.
2. I materiali di cui al comma precedente devono essere immediatamente riconsegnati quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.
3. Deve altresì essere immediatamente riconsegnata l'arma per la quale sia intervenuto motivato provvedimento che ne vieti il porto.
4. In caso di assenza dal servizio superiore a cinque giorni per qualsiasi motivo, il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nella cassaforte di reparto. Per termini inferiori l'arma può essere depositata nell'apposito contenitore blindato individuale.
5. Il Sindaco cura che le operazioni di cui ai commi precedenti siano annotate negli appositi registri di cui all'art. 19.

ART. 16

Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Servizio al quale l'arma è stata assegnata in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma o dell'attrezzo e le condizioni in cui si trovano;
 - b) custodirli diligentemente nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivando alle esercitazioni di tiro;
 - e) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di sue parti, delle munizioni ovvero di alcuna delle attrezzature speciali.

2. l'affidatario dell'arma dovrà, in particolare:

- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei sia con colleghi;
- evitare di depositare armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi o le momentanee interruzioni di questi ultimi, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori o di incapaci di intendere e di volere;
- evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave;
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente pulita ed in efficienza;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

ART. 17

Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali

1. Le armi, le munizioni e le attrezzature speciali non assegnate e quelle di riserva in dotazione sono custodite in cassaforte .
2. E' consentito all'affidatario in via continuativa dell'arma di ordinanza di depositare la stessa mediante l'utilizzo dell'apposito armadio personale affidato in via continuativa.
3. Le funzioni di consegnatario dei materiali di cui al presente articolo sono svolte dal Sindaco.

ART. 18

Conservazione delle chiavi

1. Le chiavi della cassaforte in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate a cura e sotto la responsabilità del Sindaco.
2. Ogni operatore è affidatario delle chiavi del proprio armadio metallico, copia di tali chiavi è conservata in cassaforte.

ART. 19

Registri obbligatori

1. Il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:
 - a) Registro di carico e scarico, contenente: data dell'operazione; quantità del materiale; elementi identificativi; provenienza; destinazione; eventuali annotazioni in caso di riparazione presso armerie specializzate;
 - b) Registro di prelevamento e versamento, contenente: data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione.
2. I registri di cui al comma precedente possono essere tenuti anche su supporto informatico purché la stampa possa avvenire in tempo reale e contenga tutti gli elementi indicati in questo articolo.

ART. 20

Prescrizioni per la sicurezza

1. Le armi devono essere prelevate e versate scariche.
2. Le operazioni di carico e scarico delle armi devono essere eseguite in luogo isolato, così come le operazioni di pulizia e comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi; a dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario dell'arma.
3. Le munizioni, assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
4. Le munizioni in dotazione custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni cinque anni.
5. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento ovvero conferite ad armerie autorizzate al ritiro.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

ART. 21

Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che provengano da altro servizio di polizia nel quale abbiano acquisito tale addestramento, e devono eseguire ogni anno un ciclo di esercitazioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato.
2. Il conseguimento annuale del Certificato di maneggio armi o di attestato, rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente e costituisce rinnovo annuale del provvedimento di assegnazione dell'arma, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 145/1987.
3. Per i fini di cui al presente articolo, il Sindaco provvede all'iscrizione degli addetti di cui al comma 1 ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale.
4. In aggiunta alla frequenza della sessione annuale obbligatoria, è facoltà del personale di cui al comma 1, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi, durante il periodo autorizzato, al poligono di cui al comma 2, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio, da sostenere in tale caso a proprie spese.

ART. 22

Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

1. L'affidamento, il porto e l'uso del tonfo da parte del personale di polizia devono essere preceduti dal corso regionale di addestramento di cui all'art. 6 della D.G.R. n° 16 - 9063.
2. L'affidamento, il porto e l'uso degli altri presidi di autotutela di cui alla D.G.R. n° 16 - 9063 devono essere preceduti da formazione istruttoria acquisita durante i corsi regionali di formazione od aggiornamento professionale ovvero da formazione istruttoria acquisita presso il Corpo.

ART. 23

Caratteristiche dello spray antiaggressione

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.
2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
3. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così come dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

Norme integrative e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. Interno 4 marzo 1987, n. 145 s.m.i., L.R. 10/12/2007, n. 23, Regolamento regionale "Individuazione, caratteristiche e modalità d'impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale" D.G.R. 1° luglio 2008, n. 16 - 9063 e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia.

ART. 25

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione nelle forme di legge.
2. Copia del presente Regolamento verrà trasmessa all'Ufficio territoriale del Governo ed alla Questura di Novara.

